

COMUNE DI POMARANCE (PI)

CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED

ACCOMPAGNAMENTO DAL 15/09/2021 AL 30/06/2022 CIG 88872262E7

L'anno duemilaventuno addì .. del mese di tra

a) nata/o a il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente nell'interesse, in nome e per conto del COMUNE DI POMARANCE con sede in Pomarance, Piazza Sant'Anna n. 1, codice fiscale e partita IVA 00347520504, che rappresenta nella sua qualità di titolare di posizione organizzativa del Settore, in forza del decreto sindacale n.

dell' di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

E

b) nato a il, domiciliato presso la sede legale della, in qualità di rappresentante legale dell'impresa con sede in codice fiscale e partita IVA, impresa appaltatrice, di seguito nel presente atto citata semplicemente come "Appaltatore";

comparenti della cui identità personale io sono personalmente certo.

PREMESSO CHE:

1) con deliberazione n. 137 del 31/08/2021 la giunta comunale ha assentito all'avvio della procedura di affidamento per il servizio di trasporto scolastico e accompagnamento dal 15/09/2021 al 30/06/2022;

2) con determinazione del Settore Affari Generali n. 553 del 01/09/2021 è stata indetta la procedura per l'affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento, approvato l'avviso per l'indagine di mercato per la richiesta di preventivi per un importo stimato di € 50.885,45 oltre IVA e con possibilità di proroga di mesi 6 a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2022/2023 quantificata in € 30.531.27 oltre IVA;

3) con determina del Settore Affari Generali è stato approvato il verbale del RUP, ammesso

il concorrente che ha manifestato interesse ad essere invitato, approvata la richiesta di

preventivo con i relativi allegati ed il presente schema contrattuale;

4) con determina n. del sono stati approvati i verbali del RUP e proposta

l'aggiudicazione del servizio in oggetto a favore dell'impresa,

per un importo di € e I.V.A. a seguito dell'applicazione del ribasso

offerto pari ad € ;

5) con determina n. è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione e aggiudicato

definitivamente all'impresa.....per un importo di €oltre IVA;

6) è stata rilasciata da la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto con

polizza n. del ;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Pomarance stipula con l'Impresa che accetta, il presente

contratto di affidamento del servizio **DI TRASPORTO SCOLASTICO ED**

ACCOMPAGNAMENTO DAL 15/09/2021 AL 30/06/2022 CIG 88872262E7 con

possibilità di proroga di mesi 6 (sei), come meglio specificato nel Capitolato Speciale

d'Appalto, all. a), e si obbliga a corrispondere il corrispettivo del servizio nei modi e termini di

cui agli articoli seguenti.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio e si dichiara edotto degli obblighi che col

presente atto viene ad assumere ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, d'ora innanzi citato

come "Codice", del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, di seguito citato come "Regolamento" per le

parti non abrogate, della Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38, di seguito citata come

"L.R.T. n. 38/07" per le disposizioni compatibili con il Codice.

L'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale. Le comunicazioni saranno inviate

tramite pec.

Art. 3

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo contrattuale ammonta a Euro (diconsi euro

.....) oltre IVA.

Il contratto è stipulato "a misura". Il prezzo chilometrico con accompagnamento è stabilito in €

oltre IVA. Il prezzo chilometrico senza accompagnamento è stabilito in € oltre

IVA .

L'importo contrattuale è stimato e potrà variare, in aumento o diminuzione secondo la quantità

effettiva dei chilometri percorsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 59, comma 5 bis del

Codice.

Art. 4

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fa parte integrante del presente contratto, limitatamente a quanto qui non disciplinato il capitolato

speciale (all. a) che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

Art. 5

MODIFICHE AL CONTRATTO

Il Comune ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice il Comune può ordinare, durante

l'esecuzione del contratto, una variazione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto

dell'importo contrattuale; in tale caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del

contratto, ma è tenuto ad eseguire le variate prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di

sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

Art. 6

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 2 del capitolato speciale si può dare avvio all'esecuzione anticipata del

contratto.

Art. 7

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti deve essere riportato il CIG.

~~Le parti prendono atto che costituisce causa di risoluzione del presente contratto l'effettuazione di anche una sola transazione senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.~~

Art. 8

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna ad adempiere tutti gli oneri ed obblighi contenuti nel presente contratto, nonché nel Capitolato Speciale.

~~Ai sensi dell'art. 24 della L.R.T. n. 38/07, è altresì fatto obbligo all'appaltatore di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.~~

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere/essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 9

PAGAMENTI

~~Per le modalità di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., si applica quanto previsto al precedente articolo 8.~~

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, troverà applicazione l'art. 30, comma 6, del Codice. Qualora l'importo si riveli insufficiente la stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del citato Codice. Le fatture dovranno essere emesse mensilmente.

Il pagamento è previsto entro 30 giorni dalla data di accettazione della fattura.

L'emissione, la trasmissione ed il ricevimento delle fatture dovranno seguire le norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA - ai sensi dell'art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, "Legge di Stabilità 2015" - a mezzo di mandati emessi dal Comune, intestati a Il versamento dell'imposta indicata in fattura sarà effettuato direttamente dal Comune secondo le modalità e i termini indicati con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972.

L'impresa, per ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà emettere regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Art. 10

SOSPENSIONI DELL'ESECUZIONE - CLAUSOLA PENALE

Nell'eventualità che, successivamente alla stipula del contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole prestazioni, si procederà ai sensi dell'art. 107 del Codice e di quanto dettagliato nel Capitolato Speciale. Il verbale di ripresa, riportante il nuovo termine contrattuale individuato dal R.U.P., dovrà essere sottoscritto sia dal Responsabile dell'Esecuzione sia dall'Appaltatore.

Art. 11

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI - CLAUSOLA SOCIALE

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente affidamento, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 c. 9 del Codice; è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

Tutto quanto sopra secondo il Contratto Collettivo Nazionale vigente al momento della firma del presente contratto.

La regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore sarà verificata dal Comune prima dell'emissione di ogni singolo certificato di pagamento, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'Appaltatore è responsabile per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

Art. 12

SICUREZZA

Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal committente.

Art. 13

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Si dà atto che l'impresa ha dichiarato/non dichiarato in sede di offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto per le seguenti prestazioni L'affidamento in subappalto di dette prestazioni deve essere autorizzato dal Comune ed è subordinato al rispetto di tutte le limitazioni e dei vincoli stabiliti dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14

GESTIONE DEI SINISTRI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle cose, all'ambiente ed alle persone nell'esecuzione del servizio.

Ogni più ampia responsabilità in caso di danni ai lavoratori e ai terzi in genere che siano addetti alla prestazione o che vi intervengano direttamente o indirettamente è assunta dall'Impresa restando sollevata da ogni e qualsiasi onere l'Amministrazione nonché le persone da questa preposte.

Nell'eventualità in cui si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Responsabile dell'Esecuzione relaziona sui fatti e sulle cause e adotta tutti i conseguenti provvedimenti.

L'appaltatore ha consegnato al Comune la polizza fideiussoria n.
rilasciata in data da dell'importo di €.
....., valida fino ad espressa autorizzazione di svincolo da parte del
Comune

Art. 15

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del

Codice. È fatto salvo quanto stabilito all'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice.

Art. 16

RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del Codice.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute all'Appaltatore per prestazioni eseguite, contabilizzate o non e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Il contratto si risolve, inoltre, per la perdita della capacità a contrattare accertata a seguito di verifica condotta presso le amministrazioni certificanti, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

La risoluzione del contratto comporta il pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta dall'Amministrazione, con incameramento della garanzia definitiva presentata.

Fatto salvo quanto previsto nell'articolato del presente contratto, costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

- il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta appaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;

- il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 30, comma 6, del Codice.

L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice del servizio, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del Comune che, in copia, sono consegnati alla

sottoscrizione del contratto.

Per i casi di recesso dal contratto trova applicazione l'art. 109 del Codice.

Il Comune si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre, al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, qualora, tenuto conto anche dell'importo da corrispondere per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ex art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e s.m.i. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui al citato art. 26, comma 3.

Art. 17

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio e che non si fossero potute definire in via bonaria è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Art. 18

SPESE DI CONTRATTO - IVA

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico del Comune sono a totale carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in caso d'uso ai sensi del D.Lgs 131/86.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del codice.

L'APPALTATORE (firmato digitalmente)

IL COMUNE DI POMARANCE (firmato digitalmente)